

**STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA NEL
FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE**

Art. 1

E' costituito quale Associazione civile ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Codice Civile l'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste.

L'Istituto è un ente senza fini di lucro.

Art. 2

Esso si propone:

a) di assicurare la più completa ed ordinata documentazione e la più aggiornata riflessione storiografica sulla storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con particolare riguardo all'area della regione Friuli Venezia Giulia, dell'Adriatico nord-orientale e dell'Europa danubiana.

b) di creare, conservare e potenziare un archivio storico e una biblioteca di opere generali e specifiche stabilendo i criteri di acquisizione, ordinamento e consultazione dei documenti, dei libri, dei periodici, coordinandoli, qualora risulti opportuno o richiesto, con l'Istituto nazionale "Ferruccio Parri" di Milano.

c) di promuovere, anche tramite la pubblicazione di una rivista e di volumi, la conoscenza della problematica politica, sociale, militare, economica, diplomatica, dell'Età contemporanea e della Resistenza nella regione Friuli Venezia Giulia, nell'Adriatico nord-orientale e nell'Europa danubiana, conducendo una appropriata opera scientifica e divulgativa per la cittadinanza e soprattutto per le giovani generazioni.

Art. 3

L'Istituto è associato, a tutti gli effetti, all'Istituto nazionale "Ferruccio Parri" con sede in Milano e partecipa alle iniziative della rete degli Istituti che vi fanno capo.

Art. 4

L'Istituto è costituito su base associativa. Soci dell'Istituto possono diventare coloro che, per comprovati interessi culturali o per contributi scientifici o per attiva partecipazione alle ricerche o per l'appoggio fattivo all'attività archivistica, scientifica e divulgativa dell'Istituto, dimostrino di condividere i fini. Le richieste di adesione vanno presentate da due soci e sono esaminate e, se del caso, accettate dal Consiglio direttivo.

Sui pareri negativi decide inappellabilmente l'assemblea dei soci.

L'Istituto può promuovere la costituzione di uffici provinciali, centri di corrispondenza e documentazione od altre forme di articolazione organizzativa territoriale che si rivelino adatte all'intensificazione delle ricerche e degli studi nelle varie zone della regione.

Art. 5

Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti, delibera sulla relazione morale e finanziaria, sui bilanci preventivi e consuntivi. L'Assemblea fissa la quota annuale dovuta ai soci.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria. Sono dichiarati decaduti i soci che, pur richiamati, non abbiano pagato la quota sociale per almeno due anni consecutivi.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per le modifiche dello Statuto, su cui ha competenza l'Assemblea in seduta straordinaria, è richiesta la partecipazione in proprio o per delega della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio che non sia membro del Consiglio direttivo può rappresentare per delega un altro socio non presente.

Art. 7

Il Consiglio direttivo è composto da sette fino a un massimo di undici membri.

Esso ha la facoltà di cooptare altri membri fino ad un totale di tredici. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea generale ordinaria dei soci ogni tre anni.

Tutti i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto in via ordinaria, non meno di quattro volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede il consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente (o in sua assenza, del Vicepresidente).

Il Consiglio direttivo può nominare nel suo ambito gruppi di lavoro nei settori della progettazione della ricerca e della comunicazione, nonché affidare ad altre persone, non facenti parte del Consiglio direttivo, compiti particolari di ricerca, programmazione di studi, relazioni, giudizi sui lavori o studi promossi dall'Istituto, eccetera.

Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore scientifico e un Comitato scientifico dell'Istituto.

Su problemi particolari di discussione possono venire invitati, con voto consultivo, soci il cui contributo è ritenuto opportuno.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) definire la pianta organica del personale dell'Istituto, le relative funzioni e compensi;
- b) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea secondo le direttive da questa ricevute, elaborare programmi e piani per l'attività scientifica, editoriale e pubblicistica;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) convocare a scopo di studio, divulgativo o celebrativo, convegni e incontri o dibattiti, bandire pubblici concorsi per studi o monografie, istituire borse di studio od organizzare iniziative affini, utili alla promozione dei fini d'Istituto e a favore soprattutto dei giovani interessati agli studi di storia contemporanea;
- e) realizzare accordi di collaborazione scientifica e culturale con le strutture universitarie e gli Istituti scientifici e culturali nazionali ed esteri, che svolgono le rispettive attività nel campo delle scienze umane e sociali, con particolare attenzione all'area transfrontaliera tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia;
- f) promuovere iniziative utili a stabilire o intensificare contatti e collaborazioni con il mondo della scuola e con quello giovanile;

g) assicurare, per quanto non è già previsto dai precedenti articoli, la conservazione dell'archivio e della biblioteca. A tale scopo, il Consiglio direttivo provvede a stabilire con un proprio regolamento le norme per la consultazione del materiale d'archivio. Tali norme non potranno comunque trovarsi in contrasto con quelle fissate dai regolamenti dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma;

h) designare i delegati che partecipano ai Consigli generali dell'Istituto nazionale e ad altre manifestazioni di interesse per l'Istituto;

i) nominare, per la rivista dell'Istituto, il Direttore responsabile, il Direttore scientifico ed il Comitato di redazione.

Art. 8

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca l'Assemblea ordinaria dei soci e ne fa eseguire le deliberazioni;

c) presiede alle riunioni del Consiglio direttivo;

d) sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto;

e) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili;

f) presiede all'organizzazione interna e all'attività ordinaria dell'Istituto;

g) in caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o in sua mancanza dal consigliere da lui delegato.

Art. 9

Il patrimonio è costituito:

a) dalle cose mobili e immobili, dal materiale bibliografico e dai fondi archivistici inventariati, di proprietà dell'Istituto;

b) da eventuali acquisti, contributi di enti pubblici e privati e da lasciti e donazioni di privati cittadini, espressamente destinati all'Istituto ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate sono costituite:

c) dai contributi dei soci;

d) dagli eventuali contributi dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri" di Milano;

e) dai contributi, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia o di altri Enti Pubblici o privati;

f) da oblazioni, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche;

g) dalle entrate comunque derivanti dall'attività dell'Istituto.

Art. 10

La gestione economica dell'Istituto regionale è controllata da un collegio di due Revisori effettivi ed uno supplente.

Art. 11

In caso di scioglimento l'Istituto regionale devolverà il suo patrimonio, anche documentario e bibliografico, allo Stato o all'organo da esso designato, con la clausola che il patrimonio documentario e bibliografico rimanga accessibile secondo i criteri contemplati nell'ambito del presente statuto o rimanga depositato nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE